

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	879
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore DI ROCCO: Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950 n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo ( <i>Approvata dalla I Commissione del Senato</i> ) (1809) . . . . .	879
PRESIDENTE . . . . .	879
GASPARI, <i>Relatore</i> . . . . .	879
<b>Disegno di legge (Sospensione della discussione e rimessione all'Assemblea):</b>	
Modifica alla legge 27 novembre 1939 n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (2341) . . . . .	880
PRESIDENTE . . . . .	880
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi (2573) . . . . .	880
PRESIDENTE . . . . .	880
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	881

## La seduta comincia alle 10.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bartesaghi.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Di Rocco: Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1809).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Di Rocco: « Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo ».

Il relatore onorevole Gaspari ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GASPARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, furono emanate norme per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni; con successivo decreto 14 gennaio 1947, n. 41, si stabilì la estensione delle norme contenute nel citato decreto

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1957

legislativo n. 138 ai servizi di trasporto in concessione, sempre relativamente alla riassunzione e all'assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni; con altro decreto 21 marzo 1947, n. 159, si stabilì la estensione anche ai salariati delle norme di cui alla già citata legge del 1946. Con altro ulteriore provvedimento, e precisamente con il decreto legislativo presidenziale 22 luglio 1947, n. 1355, si stabilì la estensione alle amministrazioni militari delle disposizioni di cui all'originario decreto n. 138; con decreto del settembre 1947, n. 1121, si stabilì la estensione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto più volte richiamato, n. 138 ed infine con decreto legislativo presidenziale 28 gennaio 1948, n. 52, articolo 1, si stabilì che il rapporto di impiego si considerava come non mai interrotto, dando, in tal modo, la possibilità agli impiegati che erano stati riassunti, di ricostruire la propria carriera, considerando come non interrotto il loro rapporto di lavoro. Seguivano altre disposizioni miranti tutte, in sostanza, a perfezionare lo scopo del provvedimento che era quello di consentire, come ho già detto, la ricostruzione della carriera.

Con legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si miglioravano le disposizioni specificando in modo inequivoco che il provvedimento era stato voluto in favore dei dipendenti non di ruolo cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943. Tuttavia, è accaduto che questa dizione della legge ha dato luogo ad una interpretazione restrittiva e letterale da parte della Corte dei conti la quale ha, sistematicamente, rifiutato la registrazione dei provvedimenti riferentisi ad impiegati e salariati che si trovavano nelle condizioni previste dalla citata legge n. 1079, e che, anteriormente all'entrata in vigore di essa, erano entrati a far parte degli organici. È accaduto così che questa interpretazione letterale nuoce a coloro i quali avevano avuto, per così dire, la sfortuna di essere, nel frattempo, inquadrati nei ruoli organici, mentre una interpretazione logica, oltretutto letterale, avrebbe evitato di creare questa strana situazione di disparità.

La proposta del senatore Di Rocco tende appunto a sanare tale inconveniente. Essa è stata approvata già dal Senato e poiché si fonda su motivi validi e logici, conformi alla volontà del legislatore che ebbe ad elaborare i precedenti provvedimenti, esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico

« Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si applicano anche agli ex dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che prima della entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito la nomina in ruolo ».

Poiché, la proposta di legge, consta di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2341).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie ».

L'onorevole Gianquinto ha inoltrato, a nome del quinto dei membri della Commissione, corredata dal prescritto numero di firme, la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in discussione. Poiché i firmatari risultano presenti, la discussione è sospesa. Il disegno di legge sarà rimesso all'Assemblea.

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazione di fondi per il pagamento degli stipendi. (2573).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazione di fondi per il pagamento degli stipendi ».

La IV Commissione ha inviato, in data 25 gennaio 1957, parere favorevole su questo provvedimento con la seguente motivazione:

« Questa Commissione, esaminato nella seduta odierna, per il parere alla I Commissione (Interni), il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazione di fondi

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1957

per il pagamento degli stipendi » (2573), ha deliberato di esprimere parere favorevole, purché si sostituiscano le parole: « un interesse non inferiore a quello previsto dal Cartello bancario » con le parole « un interesse non superiore a quello legale » e le parole « due rate » con le parole « tre rate bimestrali ».

Sul disegno di legge riferirò io stesso. Circa le modifiche proposte dalla suddetta Commissione sono d'avviso che si accetti la seconda, sostituendo le parole « due rate » con le parole « tre rate bimestrali ».

L'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, contempla l'obbligo, da parte degli esattori provinciali, del pagamento degli stipendi agli impiegati comunali, nonostante la mancanza di fondi in cassa. Analoga disposizione non esiste per le amministrazioni provinciali e pertanto il Governo ha presentato un disegno di legge per estendere la disposizione anche alle amministrazioni provinciali; e, pertanto, credo che esso debba essere senz'altro approvato dalla nostra Commissione, accogliendo, come ho detto sopra, la proposta della Commissione finanze e tesoro relativa alle rate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni, dalle provincie e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quello previsto dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di tre rate bimestrali dei proventi

comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.

L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitoli normali sulle riscossioni delle imposte dirette ».

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione Finanze e tesoro che sostituisce le parole « due rate » con le parole « tre rate bimestrali ».

(È approvato).

Il testo dell'articolo unico così modificato sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore DI ROCCO: « Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo »:

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazione di fondi per il pagamento degli stipendi »:

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

---

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1957

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Almirante, Angelucci, Berry, Borellini Gna, Bubbio, Calandrone Giacomo, Cappugi, Caprara, Colitto, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Manzini, Ortona, Pedini, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi

Condivi, Turchi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

*E in congedo:*

Bartesaghi.

**La seduta termina alle 10,20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI